



**DELIBERAZIONE N. 8/2020  
del 30 aprile 2020**

**LA PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO**

**PREMESSO**

- che questo Ente è tenuto all'applicazione delle norme previste dal D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro;
- che il suddetto decreto, normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro impone l'adempimento di una serie di provvedimenti quali, ad esempio, l'individuazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la stesura e l'aggiornamento del DVR - documento di valutazione dei rischi (artt. 17 e 18), una idonea formazione/informazione del personale in materia di sicurezza atta a prevenire e/o limitare il rischio di infortunio sui luoghi di lavoro ed il verificarsi di danni alla salute dei lavoratori e la nomina del medico competente;

**CONSIDERATO**

- che per l'Automobile Club di Benevento, assume funzione di "datore di lavoro" ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, art. 2, comma 2, il Presidente pro-tempore, in qualità di organo di vertice dell'Ente;
- che l'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
  - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 dello stesso decreto;
  - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), che dovrà essere in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali, nonché l'individuazione del medico competente;

**PRESO ATTO**

- che il servizio di RSPP avrà durata di un anno;
- che il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii chiarisce, all'art. 31, che "il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o della unità produttiva o incarica persone o servizi esterni....", specificando che "gli addetti ed i responsabili dei servizi, interni od esterni, devono possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'art. 32 dello stesso decreto";
- che il medesimo articolo, al comma 4, prevede che il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il citato art. 32 del D. Lgs n. 81/2008 che specifica le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;

**RILEVATO** che questo Ente non dispone, nella propria dotazione organica di servizio, di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti dal menzionato articolo per lo svolgimento dei compiti di RSPP, né questi requisiti sono posseduti dal Presidente pro-tempore;

**RITENUTO** pertanto, di dover provvedere alla scelta di un soggetto esterno all'Ente, al quale affidare, per il prossimo periodo annuale, il servizio di espletamento dei compiti di RSPP, con tutti gli adempimenti allo stesso ruolo connessi;

**DELIBERA**

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;

2. di provvedere, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e stante le motivazioni di cui in narrativa, a ricorrere ad un soggetto esterno all'Ente, per l'affidamento del servizio (RSPP) e lo di svolgimento dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) per il prossimo anno, compreso, altresì, gli adempimenti connessi (corsi di formazione, medico competente e visite mediche ecc);
3. di dare mandato al Direttore dell'Ente, di procedere, nel rispetto della normativa vigente, a tutti gli atti necessari per addivenire alla scelta di idoneo e qualificato professionista a cui affidare l'incarico di RSPP per il prossimo anno;
4. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.

La Presidente  
*f.to Dott.ssa Rosalia La Motta*